



UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI
A TEMPO INDETERMINATO**

Art. 3 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e art. 29, comma 10 della Legge 240/2010

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina le procedure di trasferimento di ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università Telematica degli Studi IUL ai sensi dell'art. 3 della Legge 210/1998 e dell'art. 29, comma 10, Legge 240/2010.

Art. 2 - Attivazione delle procedure

La procedura di trasferimento di un ricercatore a tempo indeterminato è attivata con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento e previo parere del Senato Accademico.

La delibera definisce il settore concorsuale, l'eventuale settore scientifico-disciplinare e la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei commi precedenti, emana un bando per il trasferimento del ricercatore a tempo indeterminato, procedendo alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 3 - Presentazione delle domande

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato in servizio, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere indirizzate al Rettore secondo le modalità definite nel bando e in un termine non inferiore a 30 giorni, ridotto a 15 giorni ove si ravvisi l'urgenza della procedura, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Alle domande devono essere allegati:

- curriculum scientifico e professionale;
- titoli e pubblicazioni sottoposti a valutazione.

Art. 4 - Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale previa proposta del Consiglio di Dipartimento, chiamata a valutare i candidati è composta da tre docenti o ricercatori, interni o esterni all'Ateneo. I componenti della Commissione sono scelti tra quelli appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura o, in caso di necessità, ai settori scientifico-disciplinari affini.

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

La Commissione esamina i *curricula*, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione attenendosi ai seguenti criteri:

- a. coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b. originalità del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale ed internazionale;
- c. congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo indicato nel bando;
- d. apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- f. coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca.

Gli atti della valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle sedute della Commissione.

Il Direttore Generale, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con proprio decreto. In caso contrario, Il Direttore Generale provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

Il decreto di approvazione atti è reso pubblico mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo all'indirizzo web www.iuline.it.

Il Consiglio di Dipartimento, entro 30 giorni dal decreto di approvazione degli atti, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato prescelto. Tale proposta viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone il trasferimento.

Il trasferimento ha decorrenza dal 1° novembre successivo, ovvero in una data anteriore in caso di motivate esigenze didattiche e di ricerca.

L'Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla procedura in presenza di improvvise modifiche normative afferenti all'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica degli Studi IUL.

Art. 5 - Disposizioni finali e decorrenza

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di trasferimento di Ricercatori a tempo indeterminato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.